



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VERONA



Ministero della Giustizia

Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua



Ministero della Giustizia

Art. 1 Definizioni ...

Art. 2 Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti, hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle competenze professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Sono soggetti all'obbligo formativo **tutte le persone fisiche iscritte all'albo** dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali **ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15** del presente regolamento.

Art. 3 Attività formativa e settori disciplinari professionali

1. Con l'espressione "attività formativa", ..., si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
2. L'attività formativa si distingue in:
 - a. attività formativa metaprofessionale.** È l'attività di apprendimento riguardante l'**ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;**

Articoli di inquadramento generale

Ministero della Giustizia

b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al **perfezionamento scientifico e tecnico** relativo alla **qualificazione della prestazione** professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le tipologie di attività formativa elencate in tabella 1 del successivo articolo 13.

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

6. I settori disciplinari professionali (S.D.P) sono raggruppamenti di discipline tecnico-scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4 Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a **8 ore** di attività formativa.



Definizione dei crediti

Ministero della Giustizia

Art. 5 Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre **dal 1 gennaio dell'anno successivo** a quello di **prima iscrizione** all'Albo.
2. L'anno formativo coincide con quello solare.
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha **durata triennale**.
4. ...
5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel **triennio almeno 9 CFP** di cui ~~almeno 2 CFP~~ **devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo almeno 6 CFP a scelta tra quelli presenti nel catalogo nazionale. Ogni iscritto non può conseguire più di 1 CFP per giorno solare.**
6. **Almeno 1 CFP ogni triennio** deve derivare da attività formative ...**metaprofessionali** ...
7. **Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione**, gli iscritti devono acquisire ~~almeno 1 CFP~~ **almeno 0,5 CFP** derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti di tipo **metaprofessionali**....
8. ...
9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.



Convenzioni e collaborazioni

Ministero della Giustizia

Art. 6 Accredimento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti ...

Art. 7 Convenzioni con le Università

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio Nazionale e altri soggetti possono essere stabilite **regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.**
2. **L'attività di formazione, quando è svolta dal sistema ordinistico, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.**
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento se rispettose di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 7 bis Scuola di Alta Formazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

1. ...il Consiglio potrà istituire la **Scuola di Alta Formazione Professionale** delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali, anche in collaborazione con la **Conferenza Italiana di Agraria** e con le relative **Facoltà o Atenei e associazioni scientifiche**. La Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e di promuovere le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione.

Ministero della Giustizia

Art. 8 Crediti formativi professionali interdisciplinari ...

Art. 9 Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale ...

Art. 10 Commissione Nazionale della formazione professionale continua ...

Art. 11 Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

1. ...

2.1. gli Ordini territoriali:

- a) **Predispongono ed attuano il piano annuale dell'offerta formativa attraverso il Consiglio o mediante delega alla federazione di appartenenza;**
- b) **approvano il piano formativo in assemblea** annuale degli iscritti, anche quando delegato alla federazione;
- c) **possono istituire il fondo formazione;**
- d) **favoriscono lo svolgimento della formazione professionale preferibilmente in forma gratuita, potendosi avvalere per il finanziamento di attività di formazione di contributi pubblici e privati di enti terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali coerenti con i temi di competenza professionale, senza che ciò determini ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma o conflitti di interesse alcuno, tali da minare l'autonomia dell'Ordine;** *(sostituisce l'ex comma b con alcune specifiche aggiuntive)*



Assolvimento dell'obbligo formativo

Ministero della Giustizia

- e) ~~Comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;~~ **verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;**
- f) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;
- g) **comunicano agli iscritti che non abbiano raggiunto almeno 4 CFP al termine del secondo anno del triennio formativo la loro posizione formativa;** (*ex comma e*)
- h) **certificano**, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- i) rendono pubbliche a norma di legge le **informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;**

2.2. le Federazioni regionali: ...

3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.



Piani annuali e valutazione

Ministero della Giustizia

Art. 12 Svolgimento delle attività formative e piani annuali dell'offerta formativa

1. 2. 3. 4.

5. I piani formativi sono ~~presentati dagli Ordini, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati sono presentati entro il 15 novembre di ogni anno~~ **approvati in Consiglio e sono presentati attraverso il SIDAF dagli Ordini e dalle Federazioni regionali entro 15 giorni dalla loro approvazione in Assemblea. Eventuali variazioni in corso d'anno dell'offerta formativa nei piani degli Ordini e delle Federazioni sono incluse nello stato finale ed approvate in Assemblea.**

6. Il Consiglio Nazionale ~~esprime il parere di conformità di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo~~ **ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte di ordini e federazioni entro 90 giorni verifica a campione la conformità ai criteri di cui al comma 2. Il Consiglio Nazionale, ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte delle agenzie formative, entro 30 giorni verifica la conformità ai criteri di cui al comma 2.**

7. 8. ...

Art. 13 Valutazione delle attività formative

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VERONA



Attività formative riconosciute

<i>Ministero della Giustizia</i>	Descrizione delle tipologie di attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Attività formative a catalogo			
	Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
Attività formative individuali			
	Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
	Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
	Partecipazione a master universitari e dottorato di ricerca	1 CFP ogni CFU	nessuno
	Tesi di dottorati di ricerca e professionali	1 CFP/pubblicazione	3 CFP
	Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/ riunione	1 CFP
	Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/ assemblea	0,5 CFP
	Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/ riunione	1 CFP
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale	0,5 CFP/ sessione	1 CFP
	Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/ riunione	1 CFP
	Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, specializzazione e perfezionamento seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
	Articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Conaf, o su riviste a diffusione nazionale o internazionale con comitato di revisione scientifico-tecnico	0,5 CFP/ pubblicazione	3 CFP
	Articoli tecnico - professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	0,25 CFP/ pubblicazione	3 CFP
	Lavori professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	1 CFP/pubblicazione	3 CFP
	Monografie scientifiche o di natura tecnico-professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico o editoriale	0,5 CFP/ pubblicazione	3 CFP
	Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP



Crediti formativi extra catalogo

Ministero della Giustizia

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di **ulteriori** attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella **misura massima di ~~2 CFP~~ 3 CFP nel triennio.**
3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle **attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano**, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 8 del presente regolamento, **sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale**, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Art. 14 Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua

1. Il Consiglio Nazionale aggiorna ed implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.



Esoneri

Ministero della Giustizia

Art. 15 Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, **su domanda dell'interessato**, può esonerare, **anche parzialmente**, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

2. All'esonero temporaneo **consegue la riduzione del totale dei crediti formativi** da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. I motivi di esonero sono i seguenti:

- a) **maternità, o paternità fino a 2 anni** anche per genitori affidatari ed adottivi;
- b) **grave malattia o infortunio**, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia debitamente documentate;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore;
- d) **malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare;**

3. L'Ordine può esonerare **d'ufficio** dall'obbligo formativo:

- a) Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale **nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione;**
- b) **Gli iscritti ricadenti in aree colpite da calamità naturali per il periodo di emergenza documentato da ordinanze statali.**

4. Gli iscritti che **non esercitano la professione, neanche occasionalmente**, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Adempimenti e verifica dei crediti

Ministero della Giustizia

Art. 16 Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno **ciascun iscritto comunica** attraverso il SIDAF al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 **se non già registrate nel SIDAF. (N.d.r non compilare se a catalogo)**

Art. 17 Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale **verifica** l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine **può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.**

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata **entro il termine di giorni 30 dalla richiesta**, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.

4. **Al Entro 60 giorni dal termine del triennio formativo**, il Consiglio dell'Ordine territoriale **comunica** agli iscritti **l'eventuale inottemperanza dell'obbligo**, ~~assegnando un tempo congruo, non superiore ad un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.~~

Art. 18 Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce **illecito disciplinare.**

2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale **segnala**, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, **l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.**

Sanzioni già in vigore per il triennio 2020-2022

Art. 18 bis Sanzioni

1. Le irregolarità formative sono così sanzionate:

- Fino a **0,5 CFP** caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'**avvertimento** ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto;

Fino a **1 CFP** caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della **censura da registrare nella scheda giuridica** dell'iscritto;

- Fino a **4,5 CFP** caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, **sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi**, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

- Fino a **6 CFP** caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti **sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi**, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;

- Oltre i **6 CFP** caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti **sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi** con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.

2. In caso di **recidività** per trienni formativi consecutivi è previsto l'**inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione**. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.

Disposizioni varie ed attuazione

Ministero della Giustizia

Art. 19 Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua ...

Art. 20 Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale ...

Art. 20 bis Modalità di attuazione ...

Art. 21 Disposizioni finali e transitorie

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022, fino al 31 dicembre 2022 resteranno efficaci le norme di cui al regolamento Conaf 3/2013 approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013.

2. Esclusivamente la parte relativa ai profili sanzionatori della disciplina, di cui all'art 18 bis del presente regolamento, è immediatamente applicabile a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell'art. 18 bis che avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia

2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VERONA



Ministero della Giustizia

Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON PROSEGUIMENTO

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Verona

Referente Formazione Dott. For. Cecilia Comencini

formazione@agronomi.vr.it